

This is the author's manuscript



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Le concessioni di beni pubblici nell'esperienza romana

Original Citation:				
Availability: This version is available http://hdl.handle.net/2318/10390	since			
Terms of use:				
Open Access Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.				

(Article begins on next page)



LABEO RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

TERZA SERIE

Comitato scientifico

	SETTIMIO DI SALVO	LUCIO DE GIOVANNI	FRANCO AMARELLI
GENEROSO MELILLO	GENNARO FRANCIOSI	NI FRANCESCO DE MARTINO	LUCIO BOVE
TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA			FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
JOLO VIGORITA	FRANCESCO GUIZZI	FEDERICO D'IPPOLITO I	
	LUIGI LABRUNA	LUIGI DI LELLA	FILIPPO CÀSSOLA

Comitato di redazione

ANTONIO RUGGIERO	FRANCESCO LUCREZI	ALBERTO DELL'AGLI	BRUNELLA BIONDO
FRANCESCO SALERNO	FELICE MERCOGLIANO	ELIO DOVERE	GIUSEPPE CAMODECA
) LAURA SOLIDORO	LUCIANO MINIERI S	FRANCESCO FRATTO	GIACOMO DE CRISTOFARO
CLAUDIO ZACCARIA	SERGIA ROSSETTI FAVENTO	FRANCESCA LAMBERTI	MARIA R. DE PASCALE

Direttore

VINCENZO GIUFFRÈ

Redattori

INES DE FALCO OLINDO DI POPOLO MARIO VALENTINO

Labeo Rassegna di diritto romano si pubblica in fascicoli quadrimestrali. Ogni terzo fascicolo reca il sommario e gli indici del volume. — Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 50.000. L'abbonamento 1999 per l'Italia e l'estero è di L. 130.000 da pagarsi anticipatamente alla Casa editrice Dr. Eugenio Jovene Spa., via Mezzocamnone 109, 80134 Napoli, c/c postale n. 14015804. — Ogni collaboratore riceverà 50 estratti gratutti. Eventuali altri estratti, ordinati al «si stampi» dato alle bozze del fascicolo, saranno forniti al prezzo di L. 100 a pagina e L. 300 per copertina. Estratti anticipati: rimborso del costo delle spese extra, da concordarsi con la tipografia. — La rivista segnala tutte le pubblicazioni che interessano la storia del diritto romano e dei diritti dell'antichità: esse vanno inviate al Prof. Vincenzo Giuffrè, via S. Domenico al Vomero 62, 80127 Napoli. [Aut. Tr. Napoli n. 909/1955; tipografia Edi.Sud, Via Circumvallazione Esterna 74, 80019 Qualiano (Na) tel 081.8188419]

Anno quarantacinquesimo millenovecentonovantanove - Vincenzo Giuffrè responsabile

LE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI NELL'ESPERIENZA ROMANA

- suoli edificabili, gli edifici già costruiti, le miniere, il lido del mare, le porzioni di acqua sentò un vero e proprio complesso normativo assolutamente distinto dal diritto dei pri o epigrafiche). ben guardare, lo storico del diritto romano si trova, in questo campo, in condizioni si appartenenti al mare, ai fiumi, o convogliate in acquedotti4. Le difficoltà di una simile tratti distintivi del regime giuridico di quelle concessioni amministrative grazie alle qua censita fa parte di questo ambizioso progetto e mira fondamentalmente ad enucleare siones administrativas en el derecho romano [Dykinson, Madrid 1996] p. 270) qui revati³. La monografia di Santiago Castán Pérez-Gómez, (Régimen jurídico de las concedo, può (e deve) giovarsi nello sforzo compositivo anche delle fonti atecniche (letteraria disciplina dell'istituto a carattere normativo s; il primo, tuttavia, a differenza del secon stretto ad elaborare un modello conoscitivo per la carenza di una generale definizione e mili a quelle in cui si trova il cultore del diritto amministrativo attuale, parimenti co ci hanno trasmesso un generale modello normativo di concessione sui beni pubblici 5; a opera di ricostruzione non sono in verità di poco conto, dal momento che le fonti nor li i privati potevano in via esclusiva usare e sfruttare taluni beni pubblici quali gli agri, diritto amministrativo romano nei suoi vari aspetti, con la convinzione che esso rappre-Buján si prefigge ora lo scopo di colmate l'evidenziata lacuna, tentando di ricostruire i ricerca che lavora in Spagna sotto la direzione del professore Antonio Fernández De normativa romana sulla formazione del moderno diritto amministrativo². Un gruppo di problematiche agli stessi collegati, al fine di fare emergere l'influenza dell'esperienza gia storico-giuridica ma con un taglio dogmatico, gli istituti amministrativi romani e le centemente si è sottolineata l'importanza di studiare, secondo i dettami della metodolodi ampio respiro riguardanti gli istituti del diritto amministrativo romano¹. Ancora re za (ma sarebbe meglio parlare con riguardo agli ultimi decenni di scarsità) di indagin te degli amministrativisti più interessati all'evoluzione storica della loro materia l'assen 1. Da tempo si segnalava con un certo rammarico da parte dei romanisti e da par
- 2. L'impostazione adottata dallo studioso spagnolo appare chiaramente orientata in senso dogmatico. La prima parte del lavoro viene dedicata all'individuazione delle cose pubbliche attraverso le ben note classificazioni delle res presenti nelle Institutione: di Gaio e di Giustiniano; segue, quindi, una rappresentazione, nei suoi vari aspetti, de regime giuridico dei beni pubblici; essa tocca anche il profilo dei mezzi posti a disposi zione dei privati per tutelare l'uso collettivo degli stessi beni. Nella seconda parte, coerentemente giustapposta alla prima, l'a. traccia dapprima in chiave unitaria la disciplina delle concessioni amministrative relative alle res publicae; sperimenta quindi la validità del quadro generale ottenuto, in rapporto alle singole concessioni (di agri publici, de suolo edificabile, minerarie, del mare e del lido del mare, di pesca, di acqua pubblica).
- 3. Passiamo ora ad esaminare più in dettaglio il contenuto della prima parte, alla quale l'a. premette opportunamente un breve glossario che segna la corrispondenza tra

LETTURE

le principali espressioni che rilevano nell'ambito dell'argomento trattato — ad esempio, res extra commercium, res publicae, publicatio, vetustas, locatio-conductio, conductor, redemptor, vectigal, solarium, populus Romanus, municipium — e i termini omologhi nella lingua spagnola.

nes omnium (derivata, come è noto, dalle Institutiones di Marciano). L'indagine volge quindi al chiarimento di quali fossero i beni rientranti nel novero delle res divini iuris, bero più correttamente inquadrabili fra le res publicae? giuridico, e conseguentemente ritenga che, dal punto di vista del diritto, il mare e il lido riconosce alla categoria delle res communes omnium un valore filosofico piuttosto che perviene lo studioso nella seconda parte del lavoro, il fatto che egli aderisca alla tesi che omnium e le res universitatis. A tal riguardo, è degno di rilievo, considerati i risultati cui usu e in res in pecunia populi — o in patrimonio populi o fiscales —), le res communes ne pertanto le res publicae (distinte, come è noto, dalla giurisprudenza in res in publico ni pubblici appartenenti alla categoria delle res humani iuris; vengono in considerazio oppure a queste equiparabili (res sacrae, religiosae, sanctae), ed alla disamina di quei bed'altro lato, non trova un precedente in Gaio la categoria giustinianea delle res commu monium, nel senso che, da un lato, si riscontra una corrispondenza tra le res divini iuris ss.), con quella giustinianea (I. 2.1 pr. ss.). L'a. rileva la parziale sovrapponibilità delle del mare, annoverati da Giustiniano nel raggruppamento in questione (I. 2.1.1), sareb gaiane e le res nullius di Giustiniano, come pure tra le res (humani iuris) publicae di Gai due classificazioni nell'ambito della generale categoria delle res extra commercium-patri zione gaiana delle res, nella parte in cui essa può concernere i beni pubblici (Gai 2.1 2.10-11 e le res publicae e universitatis menzionate nelle Institutiones giustinianee, ma Nel primo capitolo (p. 27-38) viene messa innanzitutto a confronto la classifica

princeps, curatores imperiali). per alcune pagine sugli organi pubblici muniti dello ius publicandi (censores, praetores tura di un luogo al pubblico; con riferimento alla publicatio, poi, lo studioso si sofferma un atto formale — la publicatio —, dalla vetustas, e, in taluni casi, dalla semplice aper cosa all'uso pubblico, destinazione che poteva derivare dalla natura stessa del bene, da sulta, alla luce delle fonti, la destinazione (solo tendenzialmente permanente) 10 della quali una cosa poteva venire a far parte del dominio pubblico; decisiva a tal riguardo rires publicae in pecunia populi? La trattazione prosegue con l'analisi delle cause per le trimoniali) alla separazione operata dai giuristi romani tra res publicae in publico usu e dominio pubblico dello stato (o demaniali) e beni del dominio privato dello stato (o pa osserva, d'altro canto, come sia possibile far risalire la moderna distinzione tra beni del del concetto in questione, anche se essa non viene espressa con terminologia unitaria, e blico8; il Castán esprime l'opinione che nelle fonti romane si possa già scorgere l'idea conoscibilità nell'ambito dell'esperienza romana della nozione stessa di dominio pubregime dei beni definiti dall'a. demaniali, che prende le mosse da una verifica della riministrativo romano (chiaramente distinto dal ius privatum), auspicandone, per i tratti aspetti (concernenti i contenuti, gli organi pubblici coinvolti, l'elaborazione giurisprudi modernità che lo connotano, una complessiva ricostruzione. Segue l'esposizione del denziale, la giutisdizione) che consentono di individuare un vero e proprio dititto am-4. Nel secondo capitolo (p. 39-88), l'a. si sofferma in via preliminare su quegli

ETTURE 285

La ricerca si indirizza quindi sul regime giuridico dei beni qualificati come demaniali. Un primo aspetto fondamentale di esso viene visto nella inalienabilità, connessa, in termini generali, alla condizione di res extra commercium dei beni in questione, e desumibile in modo più specifico dal fatto che, in diritto classico e sostanzialmente in quello giustinianeo, si consideravano nulle le vendite delle res publicae in publico usu (v. D. 18.1.72.1; D. 18.1.6 pr.; I. 3.23.5). Un secondo aspetto viene inoltre individuato nella imprescrittibilità, che si traduceva nell'impossibilità da parte del privato di usucapire e di acquistare per occupationem o attraverso la longi temporis praescriptio i beni di dominio pubblico. A completamento del quadro, poi, l'a. ricorda che, nell'ambito della stipulatio, del legato per damnationem, della costituzione di pegno, di ipoteca e di servitù, era la natura pubblica del bene assunto dalle parti quale oggetto del negozio l'elemento che ne cagionava la nullità.

Come si accennava precedentemente, lo studioso spagnolo non tralascia di occuparsi anche della tutela giurisdizionale delle cose pubbliche, ed in particolare dei mezzi processuali predisposti per la difesa dell'uso comune delle res in publico usu: il discorso verte, dunque, principalmente sull'actio iniuriarum e su quegli interdetti (proibitori e restitutori) che vengono menzionati, come è noto, nel libro XLIII del Digesto ¹¹. Segue un denso paragrafo nel quale si affronta la dibattuta questione circa la sussistenza nel corso della storia giuridica romana di un diritto di proprietà spettante allo stato-populus Romanus sulle res publicae. Dopo aver analizzato a fondo i testi e le opinioni dottrinarie rilevanti in materia, l'a. giunge alla conclusione che lo stato, quanto meno a partire dal principato, disponeva di un vero e proprio diritto di proprietà, simile a quello dei privati, dotato di contenuti più ampi di quel diritto di polizia o di sovranità che una parte della letteratura è portata a riconoscere.

5. Nella seconda parte dell'opera, l'a. passa ad occuparsi in modo specifico delle concessioni pubbliche. Il terzo capitolo (p. 91-121) prende le mosse da un'introduzione a carattere generale sulle limitazioni poste all'uso collettivo delle cose appartenenti al dominio pubblico: si sottolinea dunque come l'amministrazione potesse subordinare l'utilizzazione di certe res publicae (ad esempio, le fogne, i bagni pubblici, le strade, i ponti) da parte dei cives al pagamento di una tassa; si evidenzia, d'altro canto, venendo al tema centrale, come in virtù di un provvedimento concessorio taluni beni o luoghi pubblici potessero essere destinati a forme di impiego esclusivo, cioè, riservate solamente a determinati cittadini.

L'indagine si indirizza quindi sul problema della natura giuridica del rapporto concessorio; a tal riguardo, la nota confusione terminologica tra *locatio* e *venditio*, emergente soprattutto nelle fonti relative allo *ius publicum*, non impedisce al Castán di ritenere — credo con un certo qual fondamento — che nella concessione amministrativa, quanto meno nella sua fase più evoluta ¹², si riproponesse lo schema fondamentale, ma non la disciplina, della *locatio-conductio* privatistica.

Sempre con riguardo alle *locationes* pubbliche considerate nel loro complesso, vengono poi in esame le parti negoziali: il soggetto concedente ed il soggetto concessionario. Quanto al primo, lo studioso spagnolo elabora un elenco (arricchito da riferimenti testuali e articolato in senso cronologico), nel quale figurano i magistrati (anche quelli municipali) ed i funzionari imperiali che avevano il potere di emanare atti di na-

princeps ¹³; in chiusura della lex, del senatoconsulto, degli editti e dei decreti del princeps ¹³; in chiusura della rassegna, si ricorda che anche quest'ultimo era in grado di attribuire ai privati speciali facoltà sui beni pubblici. In merito al concessionario (conductor, redemptor, publicanus), invece, si evidenzia come lo stesso potesse proporsi al concedente sia individualmente sia, come nel caso dei collegia e delle societates publicanorum, in forma collettiva.

La trattazione prosegue con l'individuazione dei possibili oggetti della concessione: essi potevano essere tanto le res publicae in publico usu quanto le res publicae in pecunia populi. In particolare, l'attività esclusiva di uso e di sfruttamento del conductor poteva essere esercitata, nelle sue diverse modalità, sull'ager publicus, sugli edifici pubblici già costruiti (ad esempio, i templi, le basiliche), sul suolo pubblico, sull'acqua pubblica di un fiume o di un acquedotto, sulle miniere, sui laghi, sugli stagni e sui tratti di mare e di spiaggia 14.

Il capitolo si chiude con un ultimo paragrafo dedicato al canone di concessione, ove l'a. avanza più che altro considerazioni a carattere terminologico: vectigal viene inteso come il termine generale per indicare il corrispettivo dovuto dal concessionario, ma si ricorda altresì che nelle fonti si reperiscono espressioni più specifiche come solutum, pensio, scriptura, portorium. Il pagamento annuale del canone viene quindi considerato come condizione necessaria per la sopravvivenza del rapporto concessorio.

concessioni amministrative sugli agri publici. Dopo una breve premessa riguardante le a rinnovamento per una prassi costantemente seguita dai magistrati concedenti); si sof vectigal, alla durata massima quinquennale del rapporto (che era, in ogni caso, soggetto contenuti delle leges censoriae, alle possibili conseguenze del mancato pagamento del correnziale d'aggiudicazione (locatio sub hasta), alle garanzie richieste al conductor, ai mente riconducibili all'archetipo concessorio: le locationes censoriae e le corrispondenti me quaestorius), il discorso cade sui primi negozi pubblici in ordine di tempo chiara-(che, come noto, poteva qualificarsi in ragione degli stessi come adsignatus, oppure co populus Romanus: ciò emergerebbe in diversi aspetti ed in particolare in ordine alla duda Gai 3.145 e da D. 6.3.1 pr. (Paul. 21 ad ed.). sis (cap. 82) alla perpetuità della locazione concernente i praedia municipali, risultante rata del contratto, dove si passa dal termine massimo quinquennale della $Lex\ Ursonen$ comunanza non solo di disciplina ma anche di sviluppi con quelle concluse in nome del da locatores i duumviri, i quattuorviri oppure i curatores rei publicae), l'a. riconosce una In merito alle locazioni vettigaliste municipali e coloniali (rispetto alle quali fungevano più in generale alle concessioni di ager publicus concluse in nome del populus Romanus. un argomento, questo, largamente condizionato dalla scarsità di testimonianze relative ferma inoltre sull'evoluzione storica delle locationes censoriae nell'epoca del principato, locazioni concluse nei *municipia*. Quanto alle prime, l'a. accenna alla procedura coniniziali forme di sfruttamento, mediante i diversi tipi di assegnazione, dell'*ager publicu*: 6. Nel capitolo quarto (p. 123-149) lo studioso volge la propria attenzione alle

Dopo brevi cenni alle diverse figure dei conduttori ed alla possibilità che questi avevano di sublocare lo sfruttamento del terreno, il Castan viene ad affrontare la dibattuta questione della condizione giuridica del concessionario. Costui, a suo parere, non può essere considerato possessore oppure utolare di un diritto reale (dominium o ius in

ETTURE 287

re aliena); è ben vero che, a condizione del pagamento del vectigal, gli veniva riconosciuto un diritto di uso e di sfruttamento perpetuo, che poteva trasmettere mortis causa e fors'anche inter vivos, come pure gli veniva riconosciuta una tutela giudiziale sempre più ampia, che in età tardoclassica si sostanziò nella legittimazione attiva ad un'actio in rem; tutto questo, tuttavia, non può essere sufficiente, secondo l'a., per negare la matrice obbligatoria di un rapporto, in cui lo stato, o il municipio, conservava pur sempre la proprietà e la connessa facoltà di revoca 15.

Nelle pagine conclusive del quarto capitolo lo studioso affronta il problema della precisa individuazione dei fondi sui quali il concessionario poteva vantare il ius in agro vectigali. La conclusione raggiunta, basata su Hygin., De cond. agr. (Lachm., p. 116-117), va nella direzione, seguita da una parte della dottrina, per cui non si deve intendere per agri vectigales solamente i campi locati in perpetuum dai municipii e dalle colonie — come parrebbe risultare da Gai 3.145 e da D. 6.3.1 pr. (Paul. 21 ad ed.) — ma anche quelli locati dall'amministrazione statale all'epoca del principato. Il discorso si sposta quindi sugli istituti di natura concessoria affermatisi in età postclassica: il ius perpetuum e il ius emphyteuticarium. Di essi si sottolineano sia gli aspetti di continuità rispetto al ius in agro vectigali, sia gli elementi di novità: l'irrevocabilità e l'immodificabilità delle condizioni negoziali per quanto riguarda il ius perpetuum, soprattutto il rinnovo periodico del rapporto per quanto concerne l'enfiteusi.

7. Il capitolo quinto (p. 151-174) è dedicato alla concessione del suolo pubblico a scopo edificatorio. In un primo paragrafo a carattere introduttivo, il Castán rileva le affinità esistenti tra tale tipo di locazione pubblica e il diritto di superficie privatistico, prospettando un rapporto di derivazione del secondo dal primo; pone quindi in luce il parallelismo rispetto al ius in agro vectigali sotto diversi profili, fra i quali spicca l'inquadramento nella figura della locatio-conductio. Pare questo, in verità, il modello negoziale costantemente adottato dalla amministrazione romana quando consentiva ai privati di godere degli edifici costruiti in luoghi pubblici, conservandone la proprietà. Ciò risulta da numerose fonti epigrafiche e letterarie citate dall'a., da cui si può agevolmente desumere, tra l'altro, l'obbligatorietà del pagamento di un vectigal (volarium, pensio), obbligatorietà che poteva venir meno nei casi in cui sussistessero particolari esigenze pubbliche riconducibili alla valorizzazione dei terreni urbani (v. Svet., Vesp. 8.5), all'attività di pubblico interesse compiuta dal concessionario (v. la cd. lis fullonum de pensione non solvenda in CIL. VI.266 = FIRA. 3 n. 165), o a ragioni di onorificenza (v. CIL. X.1783 = FIRA. 3 n. 111).

Dopo aver accennato alla tramissibilità, inter vivos e mortis causa, del diritto di uso e di sfruttamento sul suolo pubblico edificato, e alle vie giudiziali (a carattere amministrativo) previste nelle varie epoche per far valere o negare tale diritto, il Castán volge la propria attenzione ai soggetti concedenti: la potestas locandi spettò, in questo campo, essenzialmente ai censori e agli edili in età repubblicana, al princeps, ai curatores operum et locorum publicorum e ai curatores rei publicae nel periodo imperiale.

Circa poi il permesso di edificare sul *locus publicus*, l'a. sottolinea, alla luce delle fonti, come esso venisse considerato necessario e per lo più condizionato dal fatto di non arrecare con la costruzione pregiudizio ai terzi; mentre, per quanto riguarda la pro-

289

periale (e procurator columnae divi Marcı) Adrasto (v. CIL. VI.1585 = FIRA. 3 n. 110). provvedimenti di natura amministrativa che furono assunti a seguito della domanda pe cedura che culminava nel rilascio dell'atto di concessione, vengono richiamati i divers l'edificazione di un *hospitium* presentata all'imperatore Settimio Severo dal liberto im

però, della regola 'ne urbs ruinis deformetur'), la rivendica in publicum, oppure — e tale la conservazione dell'edificio all'uso del privato, dietro corresponsione di un solarium. era la scelta più frequente che attuava nient'altro che una forma di condono edilizio --nari imperiali: essi erano infatti liberi di disporre la distruzione dell'edificio (nei limiti Castán evidenzia, a tal proposito, la discrezionalità spettante ai magistrati ed ai funzio E se la costruzione risultava illegittima quali potevano essere le conseguenze? Il

il pagamento del vectigal; quanto ai modi di sanzionare le occupazioni illegittime opera gal a carico dell'occupante. optare per la vindicatio in publicum degli edifici, oppure per l'imposizione di un vecti ministrazione (rappresentata, in questo caso, dal governatore provinciale) la facoltà di te dai privati, si menziona il passo di Ulpiano (D. 50.10.5.1), dove si riconosce all'am riunioni o di feste religiose). Ancora si evidenzia, alla luce delle fonti, come per quest l'occupazione di un edificio pubblico già costruito (vengono tichiamati, ad esempio, gl rapporti venisse utilizzato il modello della locatio-conductio, e fosse previsto, di norma affidamenti di templi e basiliche ad associazioni e corporazioni per l'effettuazione di Nelle ultime pagine del capitolo in esame l'a, si sofferma sulla concessione per

spondere un decimo del prodotto minerario al dominus e un altro decimo al Fisco (v CTh. 10.19.10; C. 11.6.3). nus, laddove nell'età postclassica questo non era richiesto, ma l'estrattore doveva corri caedere) da un terreno altrui doveva essere sempre subordinata al permesso del domi di D. 8.4.13.1 (Ulp. 6 opin.), il fatto che in età classica l'attività di estrazione (lapidem ros) non emerga nelle fonti romane; pone quindi in rilievo, sulla base della prima parte condo cui la proprietà del suolo si estende in modo infinito al sottosuolo (usque ad infe ción pública de las minas» 16; egli evidenzia in un primo momento come il principio se dei metalla privata, che presenta in alcuni punti una «estrecha relación con la explota mento delle miniere pubbliche. L'a. in via preliminare si sofferma sul regime giuridico 8. Nel capitolo sesto (p. 175-200) vengono in esame le concessioni per lo sfrutta

modo particolare, il ruolo esercitato dal censore quale magistrato concedente 17, l'orgagoli concessionari, a fronte del versamento di un canone; anche in quest'ultimo caso nizzazione più che altro societaria del concessionario (soprattutto in rapporto alle mi verse epoche storiche della repubblica e dell'impero; quanto alla prima, si sottolinea, in lo strumento negoziale utilizzato. Il discorso prosegue, poi, articolandosi secondo le diper altro, come nelle altre ipotesi di concessioni di res publicae finora viste, le fonti direttamente, cioè consentendo l'attività di estrazione a societates publicanorum, o a singuardo, egli osserva in termini generali come l'amministrazione statale potesse operare (puntualmente richiamate dall'a.) sono concordi nell'indicare la *locatio-conductio* come direttamente, servendosi per lo più di schiavi pubblici e damnati ad metalla, oppure in blicistico, e in particolare delle modalità di sfruttamento dei metalla publica. A tal ri Dopo questa premessa lo studioso spagnolo ritorna ad occuparsi del settore pub

> questo tipo di concessione era soggetto a revoca. che spettare al Fisco, come si evince dalla circostanza, evidenziata dall'a., che anche smissibile inter vivos e mortis causa; d'altro canto, il dominium sul puteus non poteve ritto di sfruttamento includeva un diritto di proprietà sui minerali estratti ed era traplice detentore ma non poteva arrivare a configurarsi come dominium sul pozzo: il di ductor, conseguente a tale pagamento, era, al solito, ben più ampia di quella di un sem tallifera, pagare un dato pretium al Fisco (v. Vip. II.1). La posizione giuridica del con cupator (v. Vip. I.9); per diventare poi in senso proprio concessionario, doveva iniziare zione di lavorarlo, e, versata una sorta di imposta (pittacium), acquisiva lo status di oc lo di Vipasca²⁰: il *colonus* erano tenuto, innanzitutto, ad occupare il *puteus* con l'inten sumere i diversi passaggi che conducevano all'assunzione della qualifica di concessiona-rio di un giacimento metallifero, secondo l'a. anche in distretti minerari diversi da quelcapitolo, il Castán esamina la principale fonte in materia di concessioni minerarie: la mensioni lasciavano progressivamente spazio a conduttori individuali. A chiusura dei ri erano posti a capo di un distretto minerario ed operavano in un contesto storico dove alla seconda delle epoche considerate, si ricorda il ruolo preponderante assunto dal l'attività estrattiva entro venticinque giorni (v. Vip. II.3) e, una volta trovata la vena me *Lex metalli Vipascensis.* Dalla *lex dicta* contenuta nelle tavole di Aljustrel si possono de i *metalla privata* erano sempre più rari, e dove le societates publicanorum di ingenti di niere di grandi estensioni situate in provincia) 18, l'obbligo del pagamento del vectiga (che normalmente era in denaro, più raramente in una quota del prodotto); in merito l'amministrazione imperiale, rappresentata dai procuratores metallorum 19, tali funziona

za delle quali è parsa all'a. sicura) 21, sugli organi pubblici concedenti, né vi sono testi sappiamo sul carattere e i contenuti delle suddette concessioni di costruzione (l'esisten sero fra le res communes omnium (e, in quanto tali, fossero assoggettabili ad un usus monianze circa il pagamento di un vectigal da parte del concessionario. omnium sprovvisto di particolari vincoli di natura amministrativa); d'altro lato, poco mare e il litus maris appartenessero al novero delle res publicae, o se piuttosto rientras li dai privati in via esclusiva. Da un lato, infatti, non è chiaro, alla luce delle fonti, se il mile a quello precedentumente illustrato in riferimento agli altri beni pubblici sfruttabi cui lo studioso spagnolo trova maggiori difficoltà a scorgere un regime concessorio si strative per l'edificazione sul mare e sul lido del mare. È questo, in verità, un settore in 9. Il capitolo settimo (p. 201-224) è dedicato soprattutto alle concessioni ammini

privato in modo tale da garantire in una qualche misura il diritto di tutti all'uso del maomnium, occorreva allora emanare un atto concessorio che disciplinasse l'attività del re e del lido. L'a. passa ad affrontare quindi la questione, assai dibattuta in dottrina, se di uno stabile edificio sul litus maris) che andassero a limitare in qualche modo l'usus sulla spiaggia) era consentita a tutti e non richiedeva di regola alcuna autorizzazione; se male del mare e del suo lido (ad esempio, navigare, pescare, asciugare le reti da pesca però l'uso del singolo presentava partícolari modalità (come nel caso dell'esercizio in ne, supportata dalle fonti, che in tutte le epoche del diritto romano l'utilizzazione nor forma esclusiva della pesca in un certo tratto di mare, oppure nel caso della costruzione Il Castán, dunque, si cala nel vivo del tema, prendendo le mosse dalla osservazio

LETTURE

sciplina e qual era, in particolare, la posizione giuridica assunta dal concessionario? Sul era subordinata al rilascio della concessione, quali erano le peculiarità della relativa disti di età classica (in particolare, Aristone, Pomponio, Marcíano, Ulpiano, Nerazio) rico ne giuridica del concessionario, le fonti non lasciano dubbio alcuno sul fatto che i giuri za; essa, più verosimilmente, doveva spettare ai censori nella repubblica, e ai curatores ciente, secondo lo studioso, per attribuire a questo magistrato una generale competen me. In ordine al soggetto concedente, invece, la menzione di un'autorizzazione del presul costruttore, di pagare un vectigal) anche per quanto riguarda le res publicae in esalogica l'impiego dello schema della locatio-conductio (con il collegato obbligo, gravante primo degli interrogativi posti, il discorso del Castán si fa in più punti congetturale per talmente unitaria; anche il Castán, del resto, non si esime con onestà dal rilevarlo. secondo cui le concessioni sui beni pubblici avevano una regolamentazione fondamen Ciò rappresenta, in verità, un dato decisamente contrario alla tesi, sostenuta nell'opera noscessero il dominium del costruttore sull'edificio eretto nel mare o nel litus maris 22. (locorum publicorum, rei publicae) nel periodo imperiale. In merito invece alla condiziotore («decretum praetoris»), presente in D. 41.1.50 (Pomp. 6 ex Plaut.), non pare suffi fenomeno delle assegnazioni dei beni demaniali che lo conduce a prospettare in via ana la scarsità di fonti idonee a fornire risposte affidabili. Prevale una visione di insieme su Ma, posto che nell'esperienza romana la costruzione legittima sul lido e sul mare

Il capitolo si chiude quindi con un paragrafo dedicato alla concessione di pesca. In questo caso maggiori sono le certezze, poiché le fonti segnalano in modo chiaro che l'attività piscatoria svolta in generale in acque pubbliche (tratti di mare vicini alle coste, laghi, stagni, probabilmente anche fiumi), ed in forma tale da escludere il diritto di pescare parimenti riconosciuto a tutti i cittadini, doveva essere regolata in forma negoziale

attraverso una locatio-conductio pubblica che contemplava il versamento di un vectigal (piscariarium). Anche qui, per altro, emerge una competenza censoria in età repubblicana, e si può prospettare, secondo l'a., una competenza dei curatores aquarum e dei curatores rei publicae nell'epoca imperiale; mentre, per quanto concerne i concessionari, sappiamo che essi operavano per lo più in forma aggregata, attraverso la costituzione di societates publicanorum 23.

10. Nel capitolo ottavo (p. 225-238), che di fatto chiude la trattazione, vengono in considerazione le concessioni amministrative di acqua pubblica, e in particolare quei permessi rilasciati dalle diverse autorità per le derivazioni da un fiume o da un acquedotto pubblico. Dopo aver segnato il discrimine esistente tra acqua pubblica e acqua privata, e dopo aver ricordato il principio (difeso con interdetti e con l'actio iniuriarum) secondo cui a tutti era consentito un usus normale dell'acqua pubblica, il Castán passa a sostenere l'opinione che l'uso particolare consistente nella derivazione, non solo da un acquedotto ma anche da un fiume pubblico, dovesse essere preceduto da un atto concessorio. Egli, a tal riguardo, ammette che nelle fonti non è reperibile un preciso accenno all'impiego della locatio-conductio in riferimento a questa forma di sfruttamento, ma, d'altra parte, osserva che vi sono parecchie espressioni (dare aquam, distribuere aquam, derivare aquamve concessam ...) che alludono ad un riconoscimento pubblico, attraverso concessioni, dello ius aquae.

Più in particolare, in rapporto alla derivazione di acqua dal fiume pubblico, lo studioso perviene alla conclusione, sostenuta da una parte della dottrina (Lauria, Biondi, Scherillo), che la prassi amministrativa di accordare un permesso ai privati, per lo più a fini irrigui, fu osservata tanto in età classica quanto in età giustinianea; tale soluzione troverebbe una base d'appoggio, oltre che in talune fonti (D. 43.13.1.1; D. 8.3.17), anche nell'istituto della vetustas (dove l'implicito riconoscimento della necessità di un titolo giustificativo della derivazione è insito nella presunzione della sua esistenza), ed altresì nella lettura a contrario di D. 43.12.2 (Pomp. 34 ad Sab.): «Quominus ex publico flumine ducatur aqua, nibil impedit, nisi imperator aut senatus vetet ...».

Che la derivazione di acqua dall'acquedotto (ex castello) osservasse una regolamentazione di tipo concessorio viene provato più agevolmente dall'a., grazie soprattutto alle preziose indicazioni fornite dal De aquaeductu urbis Romae di Frontino. In quest'opera, come è noto, non pochi sono i riferimenti agli organi concedenti (censori, edili, curatores aquarum, princeps), ai concessionari e alla posizione giuridica di quest'ultini, né mancano accenni relativi all'obbligo del pagamento del vectigal (obbligo attestato in particolare per i balneatores e i fullones) 24, e financo al procedimento per il rilascio della concessione (v. Front., De aq. 105).

11. La monografia presenta poi un elenco ove si puntualizzano diciannove conclusioni raggiunte, riassumibili in estrema sintesi nel modo seguente: 1) la divisio rerum in res in patrimonio-commercio e res extra patrimonium-commercium denuncia un carattete pubblicistico; 2) il regime giuridico delle res divini iuris era simile a quello delle res publicae; 3) la categoria delle res communes omnium aveva un carattere filosofico; 4) anche le res universitatis (municipali) erano contraddistinte in linea di principio dalla extracommercialità; 5) la publicatio può essere qualificata come un atto amministrativo finalizzato alla destinazione di una cosa all'uso pubblico; 6) per le res publicae esisteva un

sere ricostruito dalla romanistica. mersi l'esistenza di un vero e proprio diritto amministrativo romano, che attende di esritto di proprietà dei privati; 19) dal regime delle concessioni amministrative può desuverare fra gli oggetti di concessione le seguenti res publicae: l'ager publicus, il suolo (per potevano proporsi, come tali, singolarmente o in forma associara; 17) è possibile anno mento la concessione; 15) v'erano numerose autorità, operanti a Roma o negli enti locacarattere perpetuo; 14) l'amministrazione aveva la possibiltà di revocare in ogni moad un progressivo passaggio da concessioni con durata limitata a concessioni, di fatto, a pena di revoca della concessione; 13) si assiste, nel corso della storia del diritto romano e di sfruttamento, di natura personale; 12) il pagamento del vectigal era obbligatorio, a lido (per l'edificazione); 18) il potere dello stato sui beni pubblici era assai simile al di li minori, competenti a concedere in uso esclusivo i beni pubblici; 16) i concessionari to concessorio; 11) al concessionario veniva attribuito un diritto speciale di godimento nanze; 9) emerge dalle fonti la sussistenza di un formale procedimento di concessione; (per la derivazione), gli edifici già costruiti, le miniere, verosimilmente il mare ed il suc l'edificazione), l'acqua (per l'esercizio della pesca), l'acqua di fiume e di acquedotto 10) la locatio-conductio era lo strumento considerato come ideale per fondare il rappordiscipline previste per le diverse concessioni di beni pubblici rivelano notevoli comul'età giustinianea; 8) malgrado l'assenza di una generale legge di regolamentazione, le della concessione di beni pubblici è riscontrabile a partire dall'età repubblicana fino alregime particolare caratterizzato dall'inalienabilità e dall'imprescrittibilità; 7) l'istituto

In chiusura dell'opera figurano un indice bibliografico e un indice delle fonti 25,

12. Nell'esprimere una valutazione complessiva dell'opera recensita non si può fare a meno di riconoscere al Castán il merito di aver saputo scorgere nelle fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche quelle affinità di carattere terminologico, strutturale, funzionale esistenti tra le diverse concessioni di beni pubblici, affinità che consentono effettivamente di rappresentare i negozi pubblici in questione come un fenomeno giuridico tendenzialmente unitario. Mi pare, poi, apprezzabile la costante preoccupazione (credo avvertita dall'a. fin dalla scelta di impostare il lavoro per lo più secondo partizioni a carattere dogmatico) di tenere aperto il dialogo con la moderna dottrina amministrativistica.

Nei punti specifici però, come si può anche vedere dall'elenco delle conclusion sopra richiamato, non mi sembra che la ricerca sia sempre approdata a risultati personali di particolare rilievo.

Mi permetta poi l'autore di dissentire riguardo all'opinione che anche le *inaedificationes* nel mare e nel *litus maris* dovessero essere regolate attraverso un atto pubblico di natura concessoria, sia nel diritto classico sia nel diritto giustinianeo. Il Castán, come ho già ricordato ²⁶, presume tra l'altro la necessità di tale atto dal diffuso fenomeno delle ville marittime private e dalla collegata opportunità di disciplinare pubblicamente, *ex ante*, l'*usus omnium* (consistente nell'edificazione) del mare e del suo lido, al fine di evitare la conflittualità tra i cittadini. A mio avviso, però, vi sono elementi testuali per credere che, riconosciuta la libertà di chiunque di edificare nel lido e nel mare in ragione della loto natura, foss'anche non esclusiva, di *res communes omnium* ²⁷, i conflitti in

proprio commodum riconducibile all'usus omnium del mare o del lido 29. contrastare l'operis novi nuntiatio proferita da un soggetto che temesse la lesione di un configurabile come un atto di autorizzazione generalmente richiesto per l'exstructio in nuto dell'intero frammento, una vicenda complessa, ove il decretum praetoris non è nu prohibendum est, si cum incommodo ceterorum id faciat: nam civilem eum actionem strum fiat, tamen decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat: immo etiam ma piuttosto alle limitazioni della libertà di costruire risultanti dalla tutela di tipo interditconcedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit») quel «concepotere qui affrontare i problemi di natura interpolazionistica emersi in dottrina, e rimade faciendo nullam habere non dubito») sembra richiamare, considerato anche il contetale dell'usus communis del mare e del lido 28. Parimenti, la prima parte del passo di dendum non esse» si riferisca, non tanto ad un diniego dell'atto di concessione, quanto nem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id ritto, giustinianeo) — è pensabile che nel passo di Celso (D. 43.8.3.1: «Maris communendo allo stato attuale dei testi (che ci rende certamente edotti, quanto meno, sul dipreventivo potrebbero più verosimilmente riecheggiare simili situazioni.Così --- senza gli unici due passi che sembrano, di primo acchito, alludere ad un atto autorizzativo ne o l'inizio di essa, attraverso interventi di natura giudiziaria. A ben guardare, infatti, questione venissero sanati solo eventualmente, e dopo il completamento dell'edificaziolitore vel in mari, ma come eccezionale provvedimento necessario al costruttore per Pomponio (D. 41.150: «Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, no-

Andrea Trisciuoglio

das a tenor del pensamiento y de la obra de Giambattista Impallomeni, in Index 26 (1998) 467 ss. Secondo S. Cassese (Le basi del diritto amministrativo [Torino 1991] 36 s., 63 s.), nel XIX secolo. Contra J. L. MESTRE (di cui si veda, in particolare, La contribution des tore, la tesi che colloca la nascita del diritto amministrativo e del suo studio scientifico dai Glossatori e dai Commentatori; resterebbe ancora preferibile, per quest'ultimo auscr), che erano già presenti nelle fonti romane e che furono successivamente rielaborati me, di regole e di concetti (quali, per esempio, utilitas publica, universitas, privilegia fidel moderno diritto amministrativo all'utilizzazione, particolarmente nell'Ancien Réginon sarebbe tuttavia fondato collegare, contrariamente alla communis opinio, la nascita 1989) 38 s. ² Cfr. A. Fernández de Buján, *Derecho publico romano* (Madrid 1996) 181 ss.; Id., *Perspectivas de estudio en temática de Derecho administrativo romano, surgi*gime delle locazioni amministrative in diritto romano, in Studi in onore di A. Amorth 1 (Milano 1982) 83; V. Giuffrië, Il «diritto pubblico» nell'esperienza romana² (Napoli 1989) 38 s. ² Cfr. A. Fernández de Buján, Derecho publico romano (Madrid 1996) nistrative romane, in Synteleia Arangio-Ruiz 2 (Napoli 1964) 663 ss.; A. BISCARDI, Sul resi 18 (1940) 148; S. RICCOBONO JR., Il problema della ricostruzione delle strutture ammis.; M. S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi Sassare-RIA, Indirizzi e problemi romanistici, in Il foro italiano 61 (1936) parte IV (dottrina) c. 64 principii del diritto romano (tr. it. a cura di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1946) 110; M. LAUdroits romain et canonique a l'élaboration du droit administratif, in Annuaire européen l'administration publique 5 [1982] 925 ss.; Introduction historique au droit administratif ¹ Cfr. F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts (München-Leipzig 1934) 86 = I 3 Notizie sul gruppo di ricerca in A. Fernández de

295

ne francese, cfr. V. Cerulli Irelli, sv. Beni pubblici, in Digesto (Disc. pubbl.), 2 (Torino 1987) 274 s.

Ocfr., nello stesso senso, E. Coriese, sv. Demanio (dir. rom.), in Enc. del dir. 12 (1964) 73; E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano (Roma 1985) amministrativa v., in generale, S. CASSESE, o.c. 57; in rapporto alla concessione di beni pubblici, cfr. M. S. Giannini, *Diritto amministrativo*³ 2 (Milano 1993) 673. ⁷ Cfr. o.c. o altro provvedimento che riguardasse complessivamente tutti i tipi di concessione rela-1998] e le concessioni per l'espletamento di servizi pubblici (ad esempio, la riscossione dei vectigalia): cfr. CASTÁN, o.c. 22. Ci è stata tramandata, infatti, solamente una pubblicana e augustea, il mio «Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locain perpetuum degli agri vectigales municipali. ¹³ Il fatto che l'atto di concessione dovesse trovare fondamento in questi tipi di provvedimenti risulta da *Tab. Heracl.*, Il. 68-72 e da D. 43.8.2 pr. (Ulp. 68 ad ed.), passi nei quali il Castán rinviene una considera-Sugli interdetti in questione e sull'evoluzione del ruolo svolto, grazie agli stessi, dai cives nella tutela delle res in publico usu, cfr., recentemente, A. Di Porto, Interdetti popo-33 ss., 37 s. 8 Si intende, con tale espressione, un complesso di beni su cui l'ammi-nistrazione esercita una speciale potestà in considerazione della loro destinazione pub-96 s.; 102; 120 s.; 240). tivi alle res publicae (v. sul punto CASTAN, o.c. 17 [prologo di A. Fernández de Buján]: re». Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea [Napoli concessioni relative alle opere pubbliche (sulle quali v. ora, con riferimento all'età re-1991) (Napoli 1994) 506 ss. 12 Cfr. in proposito Gai 3.145, in rapporto alla *locatio* in perpetuum degli agri vectigales municipali. 13 II fatto che l'atto di concessione doesperienza romana (Atti del Seminario in memoria di G. Provera, Torino 4-5 dicembre re in questa parte del lavoro anche all'operis novi nuntiatio iuris publici iuendi gratia 10 Cfr. CASTAN, o.c. 61 s. 11 Sarebbe stato forse opportuno, a mio giudizio, accennacessario e demanio accidentale affondi le radici nelle fonti romane: cfr. G. B. IMPALLOblica: Castán, o.c. 48. Sugli sviluppi di tale nozione a partire dall'epoca della rivoluziotalli Vipascensis II, risalente alla fine del I o all'inizio del II secolo d.C.) ma non una lex regolamentazione forse a carattere generale relativa a concessioni minerarie (la lex mere, però, forniro una sicura prova della competenza censoria — a differenza di quanto ritiene il Castán (o.c. 190) — D. 39.4.15 (Alf. 7 dig.), dove il termine iniziale Caesar che re pubbliche; ma questi tre tipi, come si è già detto (cfr. nt. 4), per scelta dell'autore esu-lano fondamentalmente dal tema affrontato.

15 Sulla incongruenza tra l'inquadrazione a carattere generale dell'istituto esaminato (cfr. p. 96). lari e tutela delle «res in usu publico». Linee di una indagine, in Diritto e processo nella darsene e canali artificiali, in Studi in onore di G. Vignocchi 3 (Modena 1992) 1409 ss. MENI, Demanialità accidentale nell'ambito marittimo e idrico, con particolare riguardo a 280. Per altro verso, si può sostenere che anche la moderna distinzione tra demanio ne nium dei privati sullo stesso ma solo quello del populus Romanus o dell'imperatore (v. regime giuridico del suolo provinciale che non contemplava in linea di massima il domicon la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Atti Congresso intern. Soc. It. St. Dir, Torino 17-19 ottobre 1994) (Napoli 1997) 61 ss. 18 Esse, per il noto cfr. G. Negri, Sulle «concessioni» minerarie nel diritto romano, in I rapporti contrattuali compare nella Littera Florentina può essere preferito all'emendazione Censor: sul punto chiamata avrebbe meritato, a mio giudizio, una successiva precisazione. catio' degli 'agri vectigales', in SDHI. 30 (1964) 30 ss. 16 CASTÁN, o.c. 182. La frase ridi ordine metodologico, F. GALLO, Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella lo disciplina relativa alla condizione giuridica del concessionario, cfr., con più ampi spunti mento della concessione in questione nello schema della comune locatio conductio e la dal Castán figurano anche le locationes relative ai vectigalia, ai servizi pubblici e alle ope-Bravo BoscH, Régimen de administración de las minas del Noroeste hispanico, in SDHi Gai 2.7), non potevano che essere metalla publica. 6 Sulla ricostruzione dottrinaria della moderna concessione 4 L'a. valuta essenzialmente fuori dal campo d'indagine le 19 Su di essi v., da ultıma, 14 Nell'elenco elaborato

60 (1994) 502 ss.

20 Contra, su quest'ultimo punto, G. Negre, o.c. 72.

21 Cfr. Castria, o.c. 204; contra v. quanto si dirà infra (\$ 12), a proposito dei testi che sosterrebbero tale opinione.

22 Alla luce di tale riconoscimento, si può pensare che non sia occasionale il silenzio delle fonti circa il pagamento del vectigal da parte del concessionario. In senso contrario v. Castan, o.c. 214 s.

23 Non mi pare pertinente, a tal riguardo, la citazione, fatta dall'autore a p. 224, di Cic., Brut. 22.85-86: il passo riguarda una societas publicanorum appaltatrice di boschi silani pet l'estrazione della pece, non già di laghi per l'esercizio della pesca. Probabilmente per una svista, poi, il quarto passo richiamato sempre a p. 224, è stato attribuito al grammatico Servio, ma è di Valerio Massimo (9.1.1).

24 Circa tale obbligo cfr. altresì A. Trascuogato, o.c. 69 nt. 93.

25 Bisogna tenere presente che in quest'ultimo indice l'indicazione delle pagine corrispondenti al luogo di citazione delle fonti non è corretta: essa, se ho bene inteso, presenta uno scarto di quattro pagine in difetto.

26 Cfr. supra, § 9; Castán, o.c. 210.

27 Resto convinto del valore giuridico di questa categoria di res, valore che non pare in

Resto convinto del valore giuridico di questa categoria di res, valore che non pare in contrasto col fatto che per i giuristi classici il mare e il litus maris partecipavano per certi aspetti — ma sarei cauto nell'includere fra essi, per quanto si dirà tra poco, la concedibilità pubblica ai fini edificatori — anche della natura di res publicae (cfr. la nota tesi «conciliativa» del B. BIONDI, Condizione giuridica del mare e del litus maris, in Scritti giuridici 3 [Milano 1965] 107 ss.; nel medesimo senso, ma con una prospettiva evolutiva, A. Dell'Oro, Le «res communes omnium» dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico, in Studi Urbinati 31 [1962-1963] 239 ss.; adde N. CHARBONNEL.M. MORABITO, Les rivages de la mer: droit roman et glossateurs, in RHD. 65 [1987] 30 ss.).

sostanziale fra 'res nullius' e 'res nullius in bonis' e la distinzione delle 'res' pseudo-mar-cianea «che non ha né capo né coda» 1 [Milano 1979] 465), il quale, aderendo all'opiprobibet, neque opus novum nuntiare nisi ex una causa potest, si forte damni infecti velit sibi caveri» — il KASER, Ius gentium (Köln-Weimar-Wien 1993) 110, che modifica, a economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero, in Index 24 is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacito; inoltre, M. Fiorentini, Sulla rilevanza le competit ei, cui forte baec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est D. 43.8.2.8 (Ulp. 68 ad ed.): «Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utr interdictum: 'ne quid in mari inve litore quo portus, statio iterve navigio deterius fiat'»; scriptio», in Index 26 (1998) 364. Sulla medesima linea interpretativa si pone il Grosso quanto pare, la sua originaria posizione espressa in Das römische Privatrecht 12 (Müniure tamen gentium suum facit: si quis igitur velit ibi aedificantem probibere, nullo iure (Ulp. 52 ad ed.): "Quod si quis in mare vel in litore aedificet, licet in suo non aedificet, so di un impedimento di fatto opposto da chi lamentasse un alterazione della destinanione dell'Ubbelohde, ritiene che il costruttore si giovasse del decretum praetoris nel ca-(Corso di diritto romano. Le cose [Torino 1941] 180 s.; v. anche U. ROBBE, La differenza chen 1971) 381 e nt. 56; cfr., inoltre, H. ANKUM, «Litora maris» et «longi temporis praericorso ad ipotesi interpolazionistiche, ma più semplicemente negando che il decretum M. Fiorentini, o.l.c.); esse possono essere superate, per quanto si è detto, anche senza i per altro verso, ha destato non poche perplessità (cfr., per esempio, B. Biondi, o.c. 111 tivo atto di concessione. L'attribuzione al pretore del ruolo di magistrato concedente, del pretore regolerebbe conflitti fra privati, e non sarebbe identificabile con un prevenzione del lido e del mare all'uso comune; per l'autore, in ogni caso, il provvedimento 28 Cfr. D. 43.12.1.17 (Ulp. 68 ad ed.): «Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale ²⁹ In tal senso — sulla base del collegamento del passo a D. 39.1.1.18